Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

GUIDA PRATICA

per la candidatura quale incaricato/a della FINMA

1° gennaio 2020

Laupenstrasse 27
3003 Berna
tel. +41 (0)31 327 91 00
fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch

Indice

Riferimento:
3018-T-2-41575

1 Gli incaricati dalla FINMA 3

2 Mandati standard della FINMA 3

2.1 Profilo dei requisiti per incaricati/e di verifiche e incaricati/e d'inchiesta per procedure d'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati 4

2.2 Profilo dei requisiti per gli incaricati di procedure d'inchiesta sulle attività prive della necessaria autorizzazione 5

2.3 Profilo dei requisiti per incaricati di risanamenti e/o situazioni di crisi presso intermediari finanziari autorizzati 6

2.4 Profilo dei requisiti per incaricati di procedure di liquidazione (del fallimento) 7

3 Candidatura 7

3.1 Procedura per la presentazione di una candidatura 7

3.2 Compilazione dei moduli di candidatura 8

4 Aggiornamento costante della documentazione di candidatura ... 8

5 Selezione dell'incaricato per un mandato concreto da parte della FINMA 8

1 Gli incaricati dalla FINMA

Ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS *956.1*) e delle leggi sui mercati finanziari, per l'adempimento dei suoi compiti la FINMA può ricorrere ai seguenti incaricati:

- Gli **incaricati dell'inchiesta** vengono impiegati sulla base dell'art. 36 LFINMA al fine di accertare una fattispecie rilevante in materia di vigilanza nel quadro di un procedimento di *enforcement* oppure di attuare misure prudenziali ordinate dalla FINMA.

- Sulla base dell'art. 24a LFINMA, gli **incaricati dell'audit** sono impiegati nell'ambito della vigilanza corrente allo scopo di effettuare un audit presso un assoggettato.

- A un **incaricato del risanamento** può essere affidato l'allestimento di un piano di risanamento (cfr. art. 28 cpv. 3 Legge sulle banche [LBCR; RS *952.0*] e art. 67 cpv. 1 Legge sugli istituti finanziari [LIsFi; RS *954.1*]).

- Un **liquidatore** viene incaricato della liquidazione di un assoggettato (art. 37 LFINMA in combinato disposto con art. 23$_{quinquies}$ cpv. 1 LBCR, art. 66 LIsFi, art. 52 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA; RS *961.01*]), art. 134 e 135 cpv. 1 Legge sugli investimenti collettivi di capitale [LICol; RS *951.31*], art. 87 Legge sull'infrastruttura finanziaria [LInFi; RS 958.1]).

- A un **liquidatore del fallimento** è affidata la liquidazione del fallimento di un assoggettato (art. 33 cpv. 2 LBCR, art. 67 cpv. 1 LIsFi, art. 137 cpv. LICol, art. 53 cpv. 3 LSA).

- Un **perito incaricato della stima** può essere designato per la stima degli investimenti dei fondi immobiliari o delle società immobiliari di investimento (art. 136 cpv. 1 LICol).

2 Mandati standard della FINMA

La FINMA prevede quattro mandati standard, il cui adempimento pone agli incaricati diversi livelli di requisiti:

1. inchieste o audit presso intermediari finanziari autorizzati;

2. inchieste a carico di attività prive della necessaria autorizzazione;

3. risanamenti e gestione delle crisi presso intermediari finanziari autorizzati;

4. procedure di liquidazione del fallimento e liquidazioni presso assoggettati alla vigilanza.

Per questi mandati standard, la FINMA gestisce un apposito elenco contenente i nominativi di possibili candidati (Elenco dei candidati). In tale elenco viene inserito chi adempie uno o più dei seguenti profili dei requisiti.

2.1 Profilo dei requisiti per incaricati/e di verifiche e incaricati/e d'inchiesta per procedure d'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati

L'incaricato dell'audit e/o l'incaricato d'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati deve disporre di conoscenze approfondite in materia di diritto dei mercati finanziari, nonché di esperienze pratiche pluriennali in relazione agli istituti assoggettati a vigilanza. Ha dimestichezza con il funzionamento, il modello operativo, l'organizzazione, la *corporate governance* e i sistemi contabili degli assoggettati. Vanta conoscenze specifiche nell'ambito delle attività di audit e d'inchiesta, di cui ha già avuto modo di dare dimostrazione nella prassi operativa nell'ambito di progetti di riferimento. Dispone altresì di solide nozioni concernenti la valutazione di fattispecie rilevanti ai fini della vigilanza, e in particolare anche per quanto concerne problemi complessi e rischi presso gli intermediari finanziari. Un'adeguata infrastruttura (di ufficio) e la disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato garantiscono un adempimento efficiente e sollecito del mandato. Un'appropriata struttura dei costi rende possibile un approccio oculato all'assolvimento del mandato.

La direzione del mandato deve disporre di approfondite conoscenze specialistiche nel campo del diritto dei mercati finanziari, nonché di esperienze pratiche presso istituti sottoposti a vigilanza. Il candidato è una persona degna di fiducia e, di concerto con la FINMA, è capace e disposto ad assumere autonomamente decisioni mirate ed efficienti sotto il profilo dei costi ai fini dell'adempimento del mandato. La direzione del mandato dispone altresì di spiccate capacità di comunicazione.

Per l'incaricato dell'audit e/o l'incaricato d'inchiesta costituisce requisito preferenziale il possesso di conoscenze ed esperienze pratiche nell'ambito di uno o più dei seguenti settori:

- audit di vigilanza;
- standard contabili internazionalmente riconosciuti;
- verifica circa il rispetto dei requisiti del *Test svizzero di solvibilità*.

- tecnologie informatiche utilizzate dagli assoggettati alla vigilanza;
- matematica finanziaria;
- attuariato;
- diritto societario (ad es. anche nell'ambito di un'attività come organo societario);
- diritto in materia di liquidazione, fallimento e/o risanamento;
- operazioni di pagamento (a livello nazionale e internazionale);
- commercio di valori mobiliari e borsa (ad es. inchieste o verifiche relative al comportamento di mercato);
- quadro normativo globale;
- tecniche di audizione e di interrogatorio;
- tecnologia forense (messa in sicurezza e valutazione dei dati) applicata alla lotta contro i reati economici.

2.2 Profilo dei requisiti per gli incaricati di procedure d'inchiesta sulle attività prive della necessaria autorizzazione

L'incaricato d'inchiesta presso attività prive della necessaria autorizzazione deve disporre di conoscenze approfondite circa gli atti normativi in materia di diritto dei mercati finanziari. Vanta conoscenze specialistiche in diritto societario (ad es. anche nell'ambito di un'attività come organo societario), attività investigative in inchieste e legislazione in materia di liquidazioni, fallimenti o risanamenti, e ha già avuto modo di attuare tali conoscenze nella prassi operativa nell'ambito di progetti di riferimento. Dispone della dovuta dimestichezza in ambito contabile ed è in grado di comprendere e seguire i flussi monetari, in modo da poter adottare i provvedimenti atti a rintracciare e rendere disponibili tali risorse. Un'adeguata infrastruttura (di ufficio) e la disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato garantiscono un adempimento efficiente e sollecito del mandato.

La direzione del mandato viene assunta da una persona degna di fiducia e dotata di una congrua esperienza, nonché in grado e disponibile a prendere in modo indipendente decisioni mirate ed efficienti in termini di costi ai fini del mandato espletato, sempre di concerto con la FINMA. Il candidato è in grado di tutelare autonomamente gli interessi dell'istituto sottoposto a inchiesta e di portare avanti la procedura mediante decisioni orientate ai risultati.

Per gli incaricati d'inchiesta sulle attività prive della necessaria autorizzazione, costituiscono inoltre requisito preferenziale esperienze maturate nel campo della tecnologia forense (messa in sicurezza e valutazione dei dati) applicata alla lotta contro i reati economici.

Spesso gli incaricati delle procedure d'inchiesta a carico di attività prive della necessaria autorizzazione vengono in seguito impiegati anche come liquidatori (del fallimento) degli assoggettati sottoposti ad audit (cfr. punto 2.4.). Costituisce quindi un fattore preferenziale l'adempimento anche di questo requisito.

2.3 Profilo dei requisiti per incaricati di risanamenti e/o situazioni di crisi presso intermediari finanziari autorizzati

Ai fini dello svolgimento di questa mansione, l'incaricato del risanamento / il gestore della crisi dispone di conoscenze approfondite e aggiornate del mercato finanziario, nonché degli atti normativi in materia di diritto dei mercati finanziari. Il candidato vanta altresì una comprovata preparazione specialistica per quanto concerne la legislazione sui risanamenti e ha già avuto modo di dimostrare tali conoscenze nella prassi operativa, rivestendo funzioni dirigenziali in progetti di riferimento. Dispone della dovuta dimestichezza in ambito contabile ed è in grado di comprendere e seguire i flussi monetari, in modo da poter adottare i provvedimenti atti a rintracciare e rendere disponibili tali risorse. In situazioni di crisi è inoltre in grado di assumere temporaneamente la direzione anche presso intermediari finanziari di medie e grandi dimensioni assoggettati alla vigilanza. In virtù sia di un'adeguata infrastruttura (di ufficio), sia della disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato, garantisce altresì un adempimento efficiente e sollecito del mandato.

La direzione del mandato viene assunta da una persona degna di fiducia, resistente allo stress e integra, nonché dotata di spiccate doti di comunicazione (in particolare nella gestione dei rapporti con i media). In caso di necessità, tale persona è in grado di dare prova della propria idoneità nell'ambito di un *assessment* della FINMA.

L'incaricato del risanamento / il gestore della crisi dispone inoltre in via preferenziale di una capillare rete nazionale e internazionale, a cui può fare ricorso in caso di necessità correlate all'adempimento del mandato. Costituiscono requisito preferenziale esperienze dirigenziali maturate presso un intermediario finanziario di grandi dimensioni sottoposto a vigilanza, nonché conoscenze specialistiche ed esperienze nell'ambito di procedure di risanamento all'estero.

2.4 Profilo dei requisiti per incaricati di procedure di liquidazione (del fallimento)

Ai fini dell'adempimento di questa mansione, il liquidatore (del fallimento) dispone di approfondite conoscenze nella gestione degli atti normativi in materia di diritto dei mercati finanziari, nonché di un comprovato *know-how* specialistico nell'ambito della legislazione in materia di liquidazioni e fallimenti. Il candidato ha già avuto modo di dimostrare tali conoscenze nella prassi operativa, rivestendo funzioni dirigenziali nell'ambito di progetti di riferimento. Dispone della dovuta dimestichezza in ambito contabile ed è in grado di comprendere e seguire i flussi monetari, in modo da poter adottare i provvedimenti atti a rintracciare e rendere disponibili tali risorse. Un'adeguata infrastruttura (di ufficio) e la disponibilità delle necessarie risorse di personale debitamente qualificato garantiscono un adempimento efficiente e sollecito del mandato. Un'appropriata struttura dei costi rende possibile un approccio oculato all'assolvimento del mandato.

La direzione del mandato viene assunta da una persona degna di fiducia e dotata di una congrua esperienza, nonché in grado e disponibile a prendere in modo indipendente decisioni mirate ed efficienti in termini di costi, sempre di concerto con la FINMA. Tale persona è in grado di tutelare autonomamente gli interessi dell'istituto e di portare avanti la procedura mediante decisioni orientate ai risultati, sempre in linea con l'adempimento del mandato.

Costituiscono requisito preferenziale eventuali esperienze maturate nell'ambito dell'amministrazione di proprietà immobiliari, conoscenze specialistiche di diritto fiscale ed esperienze nel campo della tecnologia forense (messa in sicurezza e valutazione dei dati) applicata alla lotta contro la criminalità economica, nonché esperienze pratiche presso un istituto assoggettato alla vigilanza. La direzione del mandato dispone in via preferenziale di una capillare rete nazionale e internazionale di provider di servizi, a cui può fare ricorso in caso di necessità correlate all'adempimento del mandato.

3 Candidatura

3.1 Procedura per la presentazione di una candidatura

La candidatura per l'inserimento nell'elenco dei candidati della FINMA viene presentata mediante gli appositi moduli, consultabili e scaricabili sul sito www.finma.ch. È possibile presentare una candidatura multipla per più profili di requisiti; per ognuno di essi è tuttavia necessario compilare un apposito modulo.

La candidatura può essere presentata in qualsiasi momento.

La FINMA sottopone a valutazione i dossier ricevuti, e i candidati vengono informati per iscritto circa la decisione della FINMA.

3.2 Compilazione dei moduli di candidatura

I moduli di candidatura devono essere compilati in ogni loro parte in modalità elettronica, stampati, firmati e inviati all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Diritto e compliance, parola chiave «Incaricati», Laupenstrasse 27, 3003 Berna, oppure via e-mail all'indirizzo Beauftragte@finma.ch), unitamente agli allegati richiesti.

Nell'ambito della candidatura vengono richieste indicazioni su azienda, responsabili di mandato, onorari, disponibilità, conoscenze linguistiche e rete di contatti. I candidati devono inoltre specificare e attestare le proprie conoscenze ed esperienze a livello tecnico-specialistico: A tale riguardo, è necessario prestare attenzione a quanto segue:

- per le lingue indicate, i candidati devono disporre di una padronanza orale e scritta tale da poter condurre trattative con la dovuta sicurezza. La relativa attestazione deve essere riportata nel campo «Osservazioni».

- Le conoscenze e le esperienze maturate a livello specialistico devono essere attestate mediante apposite indicazioni nel campo «Osservazioni» (ad es. formazione, attività professionali, mandati di riferimento ecc.); in caso contrario, tali elementi non potranno essere presi in considerazione e saranno considerati come non disponibili.

4 Aggiornamento costante della documentazione di candidatura

Gli incaricati inseriti nell'elenco dei candidati sono tenuti a notificare alla FINMA, immediatamente e senza specifica richiesta, tutti i cambiamenti delle indicazioni e dei dati riportati nella documentazione di candidatura. Tale notifica deve essere inoltrata all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Diritto e Compliance, parola chiave «Incaricati», Laupenstrasse 27, 3003 Berna oppure via e-mail all'indirizzo Beauftragte@finma.ch).

5 Selezione dell'incaricato per un mandato concreto da parte della FINMA

Anche in caso di inserimento nell'elenco dei candidati, non sussiste comunque alcun diritto al conferimento di un mandato.

La selezione ai fini di un mandato concreto avviene sulla base di diversi criteri, quali la tipologia e il volume dell'incarico, le conoscenze e le esperienze specialistiche, le conoscenze linguistiche, la disponibilità temporale e la garanzia di indipendenza.